

COMUNE DI SAN PIETRO MOSEZZO
(Provincia di Novara)

Deliberazione n. 31

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: Determinazioni agevolazioni TARI da COVID-19 per l'anno 2020.

L'anno **duemilaventi** addì **trenta** del mese di **ottobre** alle ore **19:15** nella sala riservata per le riunioni, regolarmente adunato previo recapito in tempo utile di avviso scritto a tutti i Consiglieri e con dispositivi di protezione individuale, si è riunito in sessione D'urgenza in Prima convocazione il Consiglio Comunale.

Fatto l'appello nominale, risultano:

DIFONZO TOMMASO
BROGNOLI GIUSEPPE
MERCALLI PIERANTONIO
BRICCO ANDREA
MERLOTTI PAOLO
FERRARA FULVIO
MILANINO BARBARA
ROSSONI NICOLÒ
LENTINI GIUSEPPE
TRIVELLATO SABRINA
ZELANDI DONATELLA

TOTALE

Presenti/Assenti	
Presente	
Presente	
Presente	
Presente	
Assente	
Presente	
Presente	
Assente	
Assente	
Presente	
Assente	
Presenti	Assenti
7	4

Assenti giustificati risultano i Sigg. Merlotti Paolo, Rossoni Nicolò, Lentini Giuseppe, Zelandi Donatella.

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE Marilena Pappacena.

Riconosciuto legale il numero dei Consiglieri, il Sig. TOMMASO DIFONZO - nella qualità di SINDACO – assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

OGGETTO: Determinazioni agevolazioni TARI da COVID-19 per l'anno 2020.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Sentito il Sindaco il quale, dopo aver introdotto il punto inserito all'ordine del giorno cede la parola al Consigliere Sig. Brognoli Giuseppe il quale illustra lo schema di deliberazione.

Premesso che:

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza dal 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
- il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

Considerato che:

- l'art. 53, comma 16 della l. 23/12/2000, n. 388, dispone che il termine *“per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione”* e che *“i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento”*;
- l'art.1, c. 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 prevede che *“gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”*;
- l'art. 138 del D.L. n.34/2020, convertito con modificazioni dalla Legge n. 77 del 17.07.2020 ha allineato i termini di approvazione delle tariffe e delle aliquote TARI ed IMU con il termine di approvazione del bilancio di previsione 2020;
- l'art. 107, comma 5 del d.l. 17/03/2020, n. 18, convertito nella legge 24/04/2020, n. 27, che ha disposto che *“i comuni possono, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021”*;
- Con il decreto del Ministro dell'Interno del 30 settembre 2020 è stato nuovamente prorogato alla data del 31 ottobre 2020 il termine di approvazione del Bilancio di previsione 2020/2022 da parte degli Enti locali.
- l'art. 13, comma 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 prevede che *“A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce”*;
- per le finalità sopra esposte il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico delle deliberazioni entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno;
- l'art.106, comma 3-bis, del D.L. n.34/2020, convertito con modificazioni dalla Legge n. 77 del 17.07.2020, limitatamente all'anno 2020, ha differito i predetti termini di pubblicazione (14 e 28 ottobre) rispettivamente al 31 ottobre e al 16 novembre;

Visti:

- l'art. 1, comma 660 della legge 27/12/2013, n. 147, che dispone che *“il comune può deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659. La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune”*;

- l'art. 1, comma 527 della legge 27/12/2017, n. 205, che ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «*chi inquina paga*»
- la delibera dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente, ARERA, n. 443/2019, recante "Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021";

Considerato che con la citata delibera n. 443/2019 di ARERA è stato elaborato un nuovo metodo tariffario dei rifiuti (MTR), al fine di omogeneizzare la determinazione dei costi del servizio rifiuti e di conseguenza delle tariffe TARI a livello nazionale;

Richiamata la deliberazione n. 158/2020, con cui l'Autorità di regolazione per Energia Reti e Ambienti, ARERA, definisce "ferme restando le prerogative già attribuite dalla legge 147/13 agli Enti locali in materia di riduzioni ed esenzioni tariffarie", i criteri per la concessione di agevolazioni a favore delle utenze non domestiche disagiate per le quali è stata disposta la sospensione dell'attività al fine di contrastare l'emergenza da COVID-19 e in particolare l'Allegato A della delibera stessa che riporta le categorie dei codici ATECO delle attività produttive interessate da sospensione delle attività e chiusure causa emergenza sanitaria da COVID-19 distinguendo quelle che hanno obbligatoriamente sospeso l'attività produttiva da quelle che avrebbero potuto risultare sospese, parzialmente o completamente;

Atteso che le agevolazioni che s'intendono adottare avranno efficacia per il solo anno 2020, essendo finalizzate a dare supporto alle utenze che hanno subito i maggiori effetti negativi a causa delle misure restrittive imposte dal Governo mediante riduzione della tassazione di quota variabile della tariffa TARI, per la copertura dei costi derivanti dalla raccolta, smaltimento o recupero dei rifiuti solidi urbani o assimilati agli urbani da parte delle attività produttive sospese per il periodo di chiusura generato dall'emergenza COVID;

Vista la nota IFEL del 24 aprile 2020, avente ad oggetto: "La facoltà di disporre riduzioni del prelievo sui rifiuti anche in relazione all'emergenza da virus COVID-19;

Richiamati:

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 del 24/02/2020, con la quale è stato approvato l'aggiornamento al Documento Unico di Programmazione Semplificato (DUPS)2020-2022;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 del 24/02/2020, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2020-2022;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n.25 del 21.09.2020, con la quale si è deliberato di procedere all'applicazione provvisoria delle tariffe TARI anno 2019, approvate con deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 06/03/2019, per la determinazione degli importi in acconto per la TARI anno 2020 e di riservarsi di adottare con successivo provvedimento la determinazione definitiva delle tariffe 2020 a seguito dell'approvazione del PEF entro il termine del 31 dicembre 2020;
- la deliberazione del Consiglio comunale n.26 del 21/09/2020 con la quale è stato approvato il regolamento comunale per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI);

Atteso che le agevolazioni sono di carattere assolutamente straordinario e pertanto vengono regolamentate con la presente deliberazione di Consiglio Comunale non ravvisando la necessità di una modifica permanente del regolamento comunale sull'applicazione della TARI;

Dato Atto che le riduzioni tariffarie previste trovano giustificazione in primis nel principio "chi inquina paga" e dall'assenza e/o rilevante riduzione di produzione di rifiuti nei periodi di chiusura forzata che giustificano quindi una riduzione dell'importo dovuto da parte dei contribuenti che sono stati costretti a sospendere la loro attività, o ad esercitarla in forma ridotta e che più di altre categorie abbiano subito una contrazione nelle attività e nei consumi anche nella fase di riapertura;

Ritenuto, quindi di introdurre, per l'annualità di competenza 2020, una riduzione tariffaria ex art. 660 della legge n. 147 del 2013 per quelle categorie di utenze non domestiche con codici ATECO previsti dalla sopracitata delibera ARERA n.158 e che sono regolarmente iscritte nella banca dati della TARI comunale ed in regola con i pagamenti delle annualità pregresse;

Visti:

- il D.P.C.M del 31 gennaio 2020 (in G.U. n. 26 del 1° febbraio 2020) con il quale è stato dichiarato per sei mesi, e quindi fino al 31 luglio 2020, lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso

all'insorgenza di patologie derivanti dalla pandemia COVID-19;

- il D.P.C.M. del 29 luglio 2020 (in G.U. n. 190 del 30 luglio 2020) con il quale lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti dalla pandemia COVID-19 è stato prorogato fino al 15 ottobre 2020;

Visto il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 25 settembre 2020, n. 124, recante «Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020»;

Visto il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, recante «Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020»;

Preso atto:

- che a seguito della diffusione del coronavirus su tutto il territorio nazionale, il Governo ha emanato numerose disposizioni/provvedimenti per il contrasto al virus e per favorirne il contenimento e in particolare ha disposto la chiusura forzata di molte attività economiche;

- l'emergenza epidemiologica in atto e i provvedimenti emergenziali emanati dal Governo e dalle Autorità locali, hanno determinato un inevitabile rallentamento nel processo di definizione e validazione del piano finanziario del servizio integrato di gestione dei rifiuti, già reso complesso dall'introduzione con decorrenza 2020 delle nuove regole fissate dall'ARERA;

Considerato che l'Amministrazione comunale ritiene di dover intervenire a sostegno del tessuto economico gravemente danneggiato dalle conseguenze dell'epidemia, con riferimento alle attività oggetto di chiusura forzata;

Ritenuto opportuno di applicare alle tariffe TARI 2020 una riduzione pari al 100% sulla quota variabile tariffaria, commisurata ai giorni di effettiva chiusura dell'attività, per le utenze non domestiche riconducibili alle categorie di cui sia stata disposta la sospensione con provvedimenti governativi o regionali. A tal fine, gli interessati dovranno presentare a pena di decadenza, entro il 20 novembre 2020, apposita richiesta attestante la sussistenza dei requisiti richiesti;

Visti i pareri favorevoli del Responsabile dei Servizi Finanziari, espressi in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del T.U. n. 267/2000 Ordinamento EE.LL.;

Visto il parere favorevole del Revisore dei Conti, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b) del T.U. n. 267/2000 Ordinamento EE.LL.;

Con Voti astenuti n. 0, favorevoli n. 7, contrari n. 0, su n. 7 Consiglieri presenti e n.7 votanti, resi per alzata di mano.

DELIBERA

- **Di** approvare e regolamentare con il presente atto le agevolazioni tariffarie per le utenze TARI relativamente all'anno 2020, a seguito dell'emergenza sanitaria da Covid-19, a favore delle utenze non domestiche interessate dalla sospensione della propria attività, a seguito di interventi normativi statali e/o regionali;

- **Di** applicare alle tariffe TARI 2020 una riduzione pari al 100% sulla quota variabile tariffaria, commisurata ai giorni di effettiva chiusura dell'attività, per le utenze non domestiche riconducibili alle categorie di cui sia stata disposta la sospensione con provvedimenti governativi o regionali. A tal fine, gli interessati dovranno presentare a pena di decadenza, entro il 20 novembre 2020, apposita richiesta attestante la sussistenza dei requisiti richiesti;

- **Di** dare atto che la presente deliberazione sarà trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze in conformità alle disposizioni indicate in premessa nel rispetto delle tempistiche e delle modalità dettate dalla normativa vigente, con pubblicazione sul sito informatico dello stesso Ministero.

Inoltre, stante l'urgenza di provvedere con sollecitudine per un più celere prosieguo degli atti conseguenti

Con Voti astenuti n. 0, favorevoli n. 7, contrari n.0, su n. 7 Consiglieri presenti e n. 7 votanti, resi per alzata di mano.

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del D.Lgs. 18-08-2000, n. 267;

Letto, confermato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE

F.to (TOMMASO DIFONZO)

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to (Marilena Pappacena)

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione:

Ai sensi dell'art. 124, D.L.gvo 18.08.2000, n 267 è stata posta in pubblicazione all'Albo Pretorio di questo Comune oggi: **31-10-2020** e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi sino al **15-11-2020**

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Pappacena Marilena

Per copia conforme all'originale, in carta libera, per uso amministrativo.

Lì,

IL SEGRETARIO COMUNALE

Pappacena Marilena

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione diviene esecutiva per il decorso termine di 10 giorni dalla pubblicazione ai sensi dell'art.134, comma 3 del D.Lgs. n.267/2000.

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile con le modalità previste dall'art.134, comma 4 D.Lgs. 267/2000.

Lì,

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Pappacena Marilena

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Dietro relazione del Messo Comunale si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune dal 31-10-2020 al 15-11-2020

Senza opposizione o reclami.

Lì,

IL SEGRETARIO COMUNALE